



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 28 giugno 2022, di determinazione dell'assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 4, 4, comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208 - Ulteriore differimento dell'entrata in vigore.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Si fa seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si informa che è in corso di perfezionamento il Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza relativo all'ulteriore differimento al 31 dicembre 2025 dell'entrata in vigore del decreto in data 28 giugno 2022 di determinazione dell'assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 4, 4, comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Per immediato riferimento, si trasmette lo schema del predetto provvedimento, unitamente alla relazione tecnica ed alla relazione illustrativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, secondo cui la costituzione e l’ordinamento, incluse le dotazioni di personale e di mezzi, degli uffici, centri e istituti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con funzioni finali e con funzioni strumentali e di supporto, di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, sono determinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell’articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 14 aprile 2022, di individuazione dei posti di funzione assegnati, nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, tenuto conto dei livelli delle dotazioni organiche stabilite a decorrere dal 1 gennaio 2027;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 6 dicembre 2023, concernente la definizione dell’articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 14 dicembre 2023, recante *“Rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 12 gennaio 2023, ai sensi*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74^o;

- VISTO** il proprio decreto del 28 giugno 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono stati definiti l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1 gennaio 2027;
- VISTO** il proprio decreto del 5 luglio 2023, con il quale è stata differita l'entrata in vigore del citato decreto direttoriale del 28 giugno 2022 fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche e delle relative dotazioni organiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024;
- RILEVATA** la sopravvenuta esigenza di apportare modifiche alle norme presupposte, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, n. 208, recante il "*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*", nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019, n. 78, concernente il "*Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno*";
- CONSIDERATA** la complessità degli interventi, concernenti l'*iter* previsto per le citate modifiche normative, la sistematizzazione dell'adeguamento di alcuni aspetti dell'assetto organizzativo ed ordinamentale definito dai citati decreti del 6 febbraio 2020 e del 28 giugno 2022, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento di pubblica sicurezza, nonché le propedeutiche attività di rideterminazione dei posti di funzione riservati ai funzionari delle qualifiche dirigenziali di livello non generale della Polizia di Stato di cui al decreto del 14 aprile 2022;
- RITENUTA** la sussistenza della particolare urgenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Decreto direttoriale 28 giugno 2022)

1. L'entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022, prevista dall'art.164, comma 1, del citato provvedimento, è differita fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, conseguenti alle modifiche normative di cui in premessa, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025.
2. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 164, comma 1, in merito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, al Titolo V, Capo III e al Titolo IX del medesimo decreto.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Norme finali e transitorie)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Schema di provvedimento recante ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022, concernente la definizione dell'ordinamento, dell'organizzazione e delle competenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riorganizzazione operata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 28 giugno 2022, (in seguito “decreto direttoriale”), in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, ha definito l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1 gennaio 2027.

Nella prima fase, dopo l'adozione del decreto, si è provveduto ad assicurare la piena operatività di alcune previsioni, nel rispetto della specifica tempistica di entrata in vigore, costruita a “geometria variabile” dal medesimo provvedimento di riorganizzazione. L'articolo 164 del decreto direttoriale, infatti, prevedeva che le relative disposizioni entrassero in vigore decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, intervenuta in data 21 luglio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, al titolo V, capo III, e al titolo IX, che, secondo quanto espressamente stabilito, sono entrate in vigore il 19 ottobre 2022, decorsi 90 giorni dalla predetta data di registrazione. Si fa riferimento alle c.d. S.I.S.C.O., Sezioni Investigative periferiche, dipendenti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, agli Uffici periferici della Polizia Postale, agli Uffici di Coordinamento Sanitario ed ai Centri sanitari polifunzionali. Giova osservare, peraltro, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto direttoriale, il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di potenziamento degli organici della Polizia di Stato e di dimensionamento delle sedi delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza. Infatti, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 17-bis comma 2, lett. b), ha modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982. Inoltre il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 15 ha, tra l'altro, ulteriormente modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982, ed elevato a dirigente generale di pubblica sicurezza il livello di preposizione alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza.

Alla luce dello *ius superveniens* è risultato, pertanto, necessario intervenire innanzitutto sul decreto ministeriale di adozione del piano programmatico pluriennale di rimodulazione graduale degli organici sino al definitivo assetto a regime e sul decreto ministeriale di individuazione dei posti funzione riservati, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, alle qualifiche dirigenziali non generali della Polizia di Stato, quest'ultimo adottato con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2022. Le modifiche ai suindicati provvedimenti, propedeutici ad una revisione del provvedimento di riorganizzazione non ancora entrato in vigore, hanno comportato un primo differimento dell'entrata in vigore del decreto direttoriale nel luglio 2023.

Successivamente, l'intervento di *tre ulteriori decreti ministeriali* - il decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2023, concernente *la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza*, istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112; il decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 2023, recante *"Rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 12 gennaio 2023"*; il decreto del Ministro dell'interno del 7 febbraio 2024, con cui, tra l'altro, sono stati determinati il numero e le competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la *Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica*, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - ha comportato la necessità per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di avviare ulteriori riflessioni di rimodulazione, anche in relazione alle esigenze funzionali e operative rappresentate dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza, secondo una logica di efficienza e di valorizzazione delle mutate risorse e nell'ottica di ottimizzare ulteriormente le misure organizzative per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle articolazioni periferiche.

In tale ottica, peraltro, non può essere trascurata la sopravvenuta esigenza di apportare modifiche alle norme presupposte, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, n. 208, recante il *"Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019, n. 78, concernente il *"Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno"*. Va altresì evidenziata la complessità dell'*iter* previsto per le citate modifiche normative, della sistematizzazione dei necessari interventi di adeguamento di alcuni aspetti dell'assetto organizzativo ed ordinamentale definito dai citati decreti del 6 febbraio 2020 e del 28 giugno 2022, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalle Articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento di pubblica sicurezza, nonché delle propedeutiche attività di rideterminazione dei posti di funzione riservati ai funzionari delle qualifiche dirigenziali di livello non generale della Polizia di Stato di cui al decreto del 14 aprile 2022.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende soddisfare la rinnovata esigenza di disporre dei tempi necessari per l'adozione delle iniziative volte ad intervenire sull'assetto ordinativo già delineato dal decreto direttoriale 28 giugno 2022, differendone ulteriormente l'entrata in vigore - attualmente prevista per il 1 gennaio 2025 - fino all'adozione delle modifiche rese necessarie, per le quali si prevede un termine finale di completamento fissato al 31 dicembre 2025.

Si precisa, infine, che in considerazione della necessità di adottare il provvedimento di differimento in esame entro la data di entrata in vigore del decreto direttoriale 28 giugno 2022, risulta sussistente la particolare urgenza che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, consente di non sentire preliminarmente le Autorità provinciali di pubblica sicurezza in merito ai provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, relativi all'organizzazione e alle dotazioni organiche degli uffici territoriali con funzioni finali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'**articolo 1**, rubricato "*Differimento dell'entrata in vigore del Decreto direttoriale 28 giugno 2022*", stabilisce che l'entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 28 giugno 2022, è differita fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, conseguenti alle modifiche normative di cui in premessa, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, fermo restando quanto previsto dalla medesima norma in merito all'entrata in vigore - avvenuta in data 19 ottobre 2022 - per le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, al Titolo V, Capo III e al Titolo IX.

L'**articolo 2**, contiene la consueta "*Clausola di neutralità finanziaria*", in virtù della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti previsti dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3**, rubricato "*Norme finali e transitorie*", stabilisce che il provvedimento di differimento entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.

Schema di provvedimento recante ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022, concernente la definizione dell'ordinamento, dell'organizzazione e delle competenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

RELAZIONE TECNICA

La riorganizzazione operata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 28 giugno 2022, (in seguito “decreto direttoriale”), in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, ha definito l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1 gennaio 2027.

Nella prima fase, dopo l'adozione del decreto, si è provveduto ad assicurare la piena operatività di alcune previsioni, nel rispetto della specifica tempistica di entrata in vigore, costruita a “geometria variabile” dal medesimo provvedimento di riorganizzazione. L'articolo 164 del decreto direttoriale, infatti, prevedeva che le relative disposizioni entrassero in vigore decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, intervenuta in data 21 luglio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, al titolo V, capo III, e al titolo IX, che, secondo quanto espressamente stabilito, sono entrate in vigore il 19 ottobre 2022, decorsi 90 giorni dalla predetta data di registrazione.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto direttoriale, il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di potenziamento degli organici della Polizia di Stato e di dimensionamento delle sedi delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza. Infatti, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 17-bis comma 2, lett. b), ha modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982. Inoltre, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 15 ha, tra l'altro, ulteriormente modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982, ed elevato a dirigente generale di pubblica sicurezza il livello di preposizione alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza.

Alla luce dello *ius superveniens* è risultato, pertanto, necessario intervenire innanzitutto sul decreto ministeriale di adozione del piano programmatico pluriennale di

rimodulazione graduale degli organici sino al definitivo assetto a regime e sul decreto ministeriale di individuazione dei posti funzione riservati, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, alle qualifiche dirigenziali non generali della Polizia di Stato, quest'ultimo adottato con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2022. Le modifiche ai suindicati provvedimenti, propedeutici ad una revisione del provvedimento di riorganizzazione non ancora entrato in vigore, hanno comportato un primo differimento dell'entrata in vigore del decreto direttoriale nel luglio 2023.

Successivamente, l'intervento di tre ulteriori decreti ministeriali - il decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2023, concernente *la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza*, istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112; il decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 2023, recante *"Rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 12 gennaio 2023"*; il decreto del Ministro dell'interno del 7 febbraio 2024, con cui, tra l'altro, sono stati determinati il numero e le competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la *Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica*, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - ha comportato la necessità per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di avviare ulteriori riflessioni di rimodulazione, anche in relazione alle esigenze funzionali e operative rappresentate dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza, secondo una logica di efficienza e di valorizzazione delle mutate risorse e nell'ottica di ottimizzare ulteriormente le misure organizzative per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle articolazioni periferiche, donde l'esigenza di una revisione anche di carattere ordinamentale.

In tale ottica, peraltro, non può essere trascurata la sopravvenuta esigenza di apportare modifiche alle norme presupposte, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, n. 208, recante il *"Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019, n. 78, concernente il *"Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno"*.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende soddisfare la rinnovata esigenza di disporre dei tempi necessari per l'adozione delle iniziative volte ad intervenire sull'assetto ordinativo già delineato dal decreto direttoriale 28 giugno 2022, differendone ulteriormente l'entrata in vigore - attualmente prevista per il 1 gennaio 2025 - fino all'adozione delle modifiche rese necessarie, per le quali si prevede un termine finale di completamento fissato al 31 dicembre 2025.

La presente relazione, nel rinviare alla relazione illustrativa sul piano delle giustificazioni giuridiche della scelta di differimento, intende evidenziare che sul piano

tecnico finanziario il provvedimento in esame non comporta alcun onere.

Nel dettaglio il decreto si compone di tre articoli.

L'**articolo 1**, rubricato "*Differimento dell'entrata in vigore del Decreto direttoriale 28 giugno 2022*", stabilisce che l'entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 28 giugno 2022, è differita fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, conseguenti alle modifiche normative di cui in premessa, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, fermo restando quanto previsto dalla medesima norma in merito all'entrata in vigore - avvenuta in data 19 ottobre 2022 - per le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, al Titolo V, Capo III e al Titolo IX.

Si tratta di una norma di carattere ordinamentale e, come tale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** contiene la consueta "*Clausola di neutralità finanziaria*", in virtù della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti previsti dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3**, rubricato "*Norme finali e transitorie*", precisa che il predetto decreto entra in vigore dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.

Anche in questo caso, si tratta di norma ordinamentale che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.